

TI_GERICHTE 80.2021.9 vom 16. Dezember 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-12-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2021.9

FR: TI_GERICHTE 80.2021.9 du 16 décembre 2020

IT: TI_GERICHTE 80.2021.9 del 16 dicembre 2020

Erwägungen

E. 1

Imposta federale diretta

E. 1.1

Nel ricorso in esame, la contribuente postula il riconoscimento della deduzione per figli a carico ai sensi degli artt. 35 cpv. 1 lett. a LIFD e 34 cpv. 1 lett. a LT per ciascun figlio rispettivamente di fr. 6'500.– e di fr. 11'100.– nonché, ai soli fini IC, il riconoscimento della deduzione per figli agli studi di fr. 13'400.– per ciascuno dei figli. D'altro canto, invece, l'autorità fiscale non ha riconosciuto le summenzionate deduzioni, considerato come non sia comprovata la situazione economica dei figli, e meglio nello specifico non è stato possibile né comprovare la situazione economica della ricorrente, né le modalità di mantenimento dei figli e nemmeno gli eventuali altri partecipanti al mantenimento. In considerazione delle differenze esistenti nella base legale e soprattutto nella prassi e nella giurisprudenza che vi si riferiscono, saranno esaminate separatamente l'imposta federale diretta e l'imposta cantonale.

E. 1.2

Per l'art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6500 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà. L'art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD riconosce poi una deduzione di 6500 franchi per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d'esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a.

E. 1.3

Secondo l'articolo 277 capoverso 2 CC i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al mantenimento del figlio, anche se ha raggiunto la maggiore età, fino alla normale conclusione di una formazione appropriata. La deduzione per i figli può dunque essere fatta valere anche per i figli maggiorenni in formazione (Circolare AFC n. 30 del 21 dicembre 2010, Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull'imposta federale diretta [LIFD], n. 10.3, p. 20). In caso di genitori separati, che provvedono al mantenimento dei propri figli, diversamente dal caso dei figli minorenni, il genitore che versa gli alimenti per il figlio (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD) non può dedurli. Gli viene tuttavia in linea di principio accordata la deduzione per i figli. Se entrambi i genitori versano gli alimenti, il genitore che versa il contributo finanziario superiore, in regola generale quello

con il reddito più elevato, può far valere la deduzione per i figli. L'altro genitore può far valere la deduzione per persona bisognosa a carico, sempre che le sue prestazioni uguagliano almeno l'importo della deduzione (sentenza del TF 2C_905/2017 dell'11.3.2019 consid. 2.1.3; Circolare AFC n. 30, n. 11, p. 22).

E. 1.4.1

Tornando al caso qui posto in giudizio, dall'esame degli atti prodotti sia con il ricorso sia con il reclamo, emerge che la figlia _____ (_____1994) era iscritta per l'anno 2018/2019 al Corso di laurea Magistrale a Ciclo Unico in chimica e tecnologia farmaceutiche presso l'Università della _____, _____ (Italia) mentre il figlio _____ (_____1993) nel periodo fiscale qui posto in giudizio studiava filosofia per l'ottenimento del Master presso l'Università di _____ (Germania).

E. 1.4.2

Dalla documentazione presentata dalla qui ricorrente emergono altresì i seguenti versamenti a favore della figlia _____: · fr. 573.20 il 21.01.2019; · fr. 574.95 il 26.02.2019; · fr. 567.60 il 27.03.2019; · fr. 460.32 il 29.04.2019; · fr. 570.50 il 21.05.2019; · fr. 563.05 il 24.06.2019; · fr. 446.68 il 22.07.2019; · fr. 440.96 il 28.08.2019; · fr. 439.64 il 27.09.2019; · fr. 445.60 il 23.10.2019; · fr. 444.44 il 26.11.2019; per un ammontare complessivo di fr. 5'526.94. Con riguardo invece al figlio _____: · fr. 573.20 il 21.01.2019; · fr. 574.95 il 26.02.2019; · fr. 567.60 il 27.03.2019; · fr. 460.32 il 29.04.2019; · fr. 570.50 il 21.05.2019; · fr. 563.05 il 24.06.2019; · fr. 446.68 il 22.07.2019; · fr. 440.96 il 28.08.2019; · fr. 439.64 il 27.09.2019; · fr. 445.60 il 23.10.2019; · fr. 444.44 il 26.11.2019; · fr. 440.60 il 23.12.2019; per un ammontare complessivo di fr. 5'967.54.

E. 1.5

Nella procedura fiscale l'onere della prova è ripartito nel senso che l'autorità fiscale è tenuta a dimostrare l'esistenza di elementi che fondano o aumentano l'onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l'erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese deducibili dal reddito imponibile, l'onere della prova è pertanto a carico del contribuente (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid. 4.1 in fine). Come ha ripetutamente avuto modo di sottolineare il Tribunale federale, nei rapporti internazionali le autorità fiscali possono sottoporre ad esigenze particolarmente elevate la prova dell'onere di mantenimento o di sostegno fatto valere. Ciò vale in particolar modo per il versamento degli importi che servono a tale fine, per i quali deve essere provato che sono stati trasferiti dalla Svizzera all'estero e che sono stati ricevuti dalla persona che viene indicata quale beneficiaria del sostegno (cfr. sentenze del Tribunale federale del 19 agosto 1996, in StE 1997 B 92.51 n. 4; del 27 ottobre 2004, in StE 2005 A 23.2. n. 2; del 28 luglio 2008 n. 2C_390/2008; inoltre la sentenza 2C_582/2017 del 23.2.2018 consid. 4.2).

E. 1.6

Ora, per aver diritto alla deduzione sociale, è necessario che i contributi annui raggiungano almeno l'importo della deduzione, circostanza che nel caso concreto non si verifica considerato come gli importi di fr. 5'526.94 e di fr. 5'967.54 siano inferiori rispetto all'importo della deduzione di fr. 6'500.– per l'IFD. D'altra parte, l'ammontare in sé dei contributi mensili per i figli fa apparire quantomeno improbabile che i figli possano provvedere a tutte le loro spese (spese di abitazione, spese correnti mensili, ecc.) per studiare all'estero, tanto più che agli atti la contribuente non ha comprovato alcunché in

merito alla situazione finanziaria dei figli. Infatti, non è dato sapere dove esattamente questi ultimi siano domiciliati, se vivano da soli o meno, né sono noti a questa Camera i costi cui essi fanno fronte mensilmente, né tantomeno risulta se essi svolgano un'attività lavorativa o abbiano eventuali capitali per finanziare i propri studi. In simili evenienze la deduzione per figli a carico non viene ammessa e la decisione su reclamo viene confermata. 2. Imposta cantonale (IC) 2.1. Le deduzioni sociali non sono soggette all'obbligo di armonizzazione intercantonale e non sono quindi disciplinate dalla legge federale (art. 9 cpv.

E. 4

Il ricorso è parzialmente accolto per quanto concerne il calcolo dell'imposta cantonale. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, in misura proporzionale alla sua soccombenza. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. 1.1. Il ricorso in materia di imposta federale diretta è respinto. 1.2. Il ricorso in materia di imposta cantonale è parzialmente accolto. § Di conseguenza, la decisione su reclamo del 16 dicembre 2020 è riformata nel senso che dal reddito imponibile è ammessa la deduzione di fr. 11'100.– per figli a carico. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 600.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.– per un totale di fr. 650.– sono a carico della ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 325.–). 3. Contro il presen Copia per conoscenza: - municipio di . per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

E. 35

cpv. 1 lett.bLIFD riconosce poi una deduzione di 6500 franchi per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d'esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la letteraa.

1.3.

Secondo l'articolo 277 capoverso 2 CC i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al mantenimento del figlio, anche se ha raggiunto la maggiore età, fino alla normale conclusione di una formazione appropriata. La deduzione per i figli può dunque essere fatta valere anche per i figli maggiorenni in formazione (Circolare AFC n. 30 del 21 dicembre 2010, Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull'imposta federale diretta [LIFD], n. 10.3, p. 20).

In caso di genitori separati, che provvedono al mantenimento dei propri figli, diversamente dal caso dei figli minorenni, il genitore che versa gli alimenti per il figlio (art. 33 cpv. 1 lett.cLIFD) non può dedurli. Gli viene tuttavia in linea di principio accordata la deduzione per i figli. Se entrambi i genitori versano gli alimenti, il genitore che versa il contributo finanziario superiore, in regola generale quello con il reddito più elevato, può far valere la deduzione per i figli. L'altro genitore può far valere la deduzione per persona bisognosa a carico, sempre che le sue prestazioni uguaglino almeno l'importo della deduzione (sentenza del TF 2C_905/2017 dell'11.3.2019 consid. 2.1.3; Circolare AFC n. 30, n. 11, p. 22).

2. Imposta cantonale (IC)

2.1.

Le deduzioni sociali non sono soggette all'obbligo di armonizzazione intercantonale e non sono quindi disciplinate dalla legge federale (art. 9 cpv. 4 LAID).

Per l'art. 34 cpv. 1 lett.aLT, sono dedotti dal reddito, per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 11'100.- franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l'articolo 32 capoverso 1 letterac, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.

Inoltre, l'art. 35 cpv. 1 lett.cLT prevede una deduzione fino a un massimo di fr. 13'400.-, secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati, per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, che frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo.

2.2.

Anche per l'imposta cantonale, con il raggiungimento della maggiore età del figlio, viene meno il diritto, per il genitore debitore, alla deduzione degli alimenti. Il genitore che versa gli alimenti ha tuttavia diritto alla deduzione per figli a carico e, eventualmente, per figli agli studi.

Nel caso in cui entrambi i genitori versino un contributo di mantenimento, diversamente da quanto vale nell'ambito dell'imposta federale diretta, tenuto conto anche del fatto che l'ammontare della deduzione è nettamente superiore rispetto a quello previsto dall'art. 35 cpv. 1 LIFD, invece di concedere ad ogni genitore una deduzione, si giustifica di suddividere fra loro la stessa deduzione.

In una sentenza del 2000, questa Camera aveva stabilito che né l'importo di fr. 900.- al mese né quello di fr. 717.- al mese, versati a titolo di contributo di mantenimento dal padre ai figli affidati alla madre, si potevano considerare sufficienti a garantire il mantenimento di un figlio maggiorenne ancora in formazione, non raggiungendo neppure il minimo vitale secondo i parametri adottati dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti. Si è pertanto ritenuto che la madre, nonostante l'esiguità dei redditi di cui disponeva, contribuisse comunque, in una certa misura, al mantenimento del figlio. È stata dunque considerata equa la decisione dell'Ufficio di tassazione di suddividere a metà fra i genitori le deduzioni per figli e per figli agli studi (RDAT I-2001 n. 7t). In un altro caso, questa Camera ha concesso al padre, che pagava gli alimenti, solo un quarto delle deduzioni sociali (per figli a carico e figli agli studi), in considerazione del fatto che i figli erano diventati maggiorenni nel corso del periodo fiscale e che pertanto il padre aveva ottenuto una deduzione degli alimenti per metà dell'anno, mentre la madre aveva pagato le imposte sullo stesso importo (cfr. sentenza CDT n. 80.2007.15 del 27 dicembre 2007).

Con sentenza del 15 aprile 2009 (n. 80.2009.23, in RtiD II-2009 n. 6t) questa Corte ha ribadito che, venuto meno con la maggiore età dei figli il diritto per il debitore degli alimenti di dedurre dal reddito imponibile l'importo versato a tale titolo, è ammesso che le deduzioni sociali per figli a carico e agli studi possono essere suddivise fra i genitori.

Nella sentenza CDT n. 80.2013.84/85 del 22 ottobre 2014 (RtiD I-2015 n. 5t) è stato confermato che, se entrambi i genitori partecipano in modo importante al mantenimento del figlio maggiorenne, la deduzione per figli a carico è ripartita per metà, a condizione che le

prestazioni di ognuno raggiungano almeno tale ammontare.

- municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'■appello

Il presidente:La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.